

SCHEMA DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA
DI HARDWARE, SOFTWARE, PC, NOTEBOOK, SERVER,
STAMPANTI E SCANNER.

- LOTTO 1 – CIG: 516232298A6 Sistemi Serventi, Personal Computer e Monitor e PC Portatili
- LOTTO 2 – CIG: 5162344508 Scanner e Stampanti
- LOTTO 3 – CIG: 516236023D Sistemi di Backup Hardware
- LOTTO 4 – CIG: 5162375E9A Gestione dei Sistemi
- LOTTO 5 – CIG: 5162392CA2 Software di virtualizzazione
- LOTTO 6 – CIG: 51624024E5 Licenze Software

L'anno , il giorno del mese di
tra
l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (Fondazione E.N.P.A.M.), codice fiscale 80015110580, di seguito denominata "Fondazione", con sede in Roma – Via Torino n. 38, rappresentata nella persona del
e
la , codice fiscale e partita IVA , di seguito denominata "Società", con sede in , rappresentata nella persona del , nato il a codice fiscale , in qualità di

PREMESSO

- che, con Delibera del Comitato Esecutivo n. del , è stato



autorizzato l'esperimento della gara per la fornitura di hardware, personal computer e notebook, server, stampanti e scanner suddivisa in sei lotti:

LOTTO 1 – CIG: 516232298A6 Sistemi Serventi, Personal Computer e Monitor e PC Portatili

LOTTO 2 – CIG: 5162344508 Scanner e Stampanti

LOTTO 3 – CIG: 516236023D Sistemi di Backup Hardware

LOTTO 4 – CIG: 5162375E9A Gestione dei Sistemi

LOTTO 5 – CIG: 5162392CA2 Software di virtualizzazione

LOTTO 6 – CIG: 51624024E5 Licenze Software

come da disciplinare di gara pubblicato il _____ ed allegato al presente contratto (**Allegato n. 1**), che ne costituisce parte integrante ed inscindibile;

- che, con delibera/ determina del _____ n. _____, la gara, in relazione al Lotto n. _____, è stata definitivamente aggiudicata alla “Società”;
- che la “Fondazione” ha acquisito la documentazione della “Società” relativa alla composizione societaria, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/05/1991 n. 187;
- che la “Società” è effettivamente titolare dei requisiti dichiarati ai fini della partecipazione alla gara;
- che, ai sensi della disciplina vigente, non sussiste alcuna situazione ostativa alla stipula del contratto;

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:



ARTICOLO 1

(Oggetto e condizioni di esecuzione)

- 1.1 La "Fondazione" affida alla "Società" l'incarico avente per oggetto l'esecuzione della fornitura di _____ per il/i lotto/i ___, con le caratteristiche di cui al modello lista delle forniture presentato dalla Società in sede di gara (**Allegato n. 2**), avendo quest'ultima praticato un ribasso percentuale sull'importo a base di gara per il Lotto __ pari a __, per un corrispettivo complessivo di Euro _____ oltre IVA, come da offerta della "Società" che viene allegata al presente contratto (**Allegato n. 2**).
- 1.2 Per quanto non previsto dal precedente punto 1.1 e per le condizioni di esecuzione dell'appalto si fa espresso riferimento a tutti i documenti ed atti posti a base di gara nonché alle vigenti norme in materia di appalti pubblici, in particolare il D. Lgs. 163/2006, che la "Società" dichiara di ben conoscere e di accettare senza condizione o riserva alcuna.

ARTICOLO 2

(Termine di esecuzione)

- 2.1 La fornitura dei prodotti, che potrà essere richiesta anche con consegne differite (presso locali anche di diversa ubicazione della sede della Fondazione ENPAM in Roma), da concordare con il personale del Servizio Sistemi Informativi (i documenti di trasporto dovranno riportare i serial number delle apparecchiature in consegna) dovrà essere resa entro 60 gg. dalla data di effettuazione



dell'ordine.

- 2.2 Ove sia prevista l'installazione dei beni/servizi, il pagamento degli stessi sarà effettuato solo a seguito di collaudo positivo da effettuarsi entro 20 gg. dalla fornitura.

ARTICOLO 3

(Cessione del contratto - Subappalto)

- 3.1 Il presente contratto non è cedibile a terzi a pena di nullità.
- 3.2 Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla disciplina vigente.

ARTICOLO 4

(Termini di pagamento)

- 4.1 Il corrispettivo dovuto dalla "Fondazione" alla "Società" per l'esecuzione della fornitura di cui al precedente articolo 1 è determinato per il Lotto ____ in complessivi Euro ____ oltre IVA.
- 4.2 Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente art. 4.1 verrà effettuato ad ultimazione della fornitura, dietro presentazione di regolare fattura sulla quale dovrà essere espressa da parte del Dipartimento dei Sistemi Informativi "l'attestazione di regolare esecuzione della fornitura" ed a fronte dell'accertata regolarità contributiva comprovata da relativo DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva).
- 4.3 La "Società" sulle fatture dovrà indicare le coordinate bancarie (codice iban) e il Codice Identificativo Gara (CIG) nonché ogni altra notizia utile per l'effettuazione del relativo bonifico ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed



integrazioni.

4.4 E' facoltà della "Fondazione" sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni con la "Società" per inadempienze anche relative ad altri contratti. La sospensione opera per importo corrispondente a quello delle questioni oggetto di contestazione e fintantoché le stesse non siano oggetto di risoluzione.

ARTICOLO 5

(Tracciabilità)

5.1 La "Società" assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

5.2 La " Società" si obbliga a dare immediata comunicazione Fondazione ed alla Prefettura - ufficio territoriale del governo della Provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, qualora parte della prestazione sia subappaltata.

ARTICOLO 6

(Penali)

6.1 Il mancato rispetto dei termini previsti per il completamento della fornitura comporterà l'applicazione di una penale pari all'uno per mille dell'importo dell'ammontare netto contrattuale di cui al precedente articolo 4.1 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

6.2 Resta inteso che l'applicazione delle penali non impedirà alla



“Fondazione” di procedere alla sospensione del pagamento o del corrispettivo e alla risoluzione del contratto per colpa della “Società”, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 7

(Recesso)

- 7.1 La “Fondazione” si riserva la facoltà di recedere per giusta causa, mediante provvedimento motivato che sarà inviato con lettera raccomandata a/r. con un termine di almeno 15 (quindici) giorni di anticipo.
- 7.2 Nell’ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, la “Società” è tenuta a cessare l’esecuzione delle prestazioni contrattuali e la “Fondazione” è tenuta a pagare i prezzi di cui al presente contratto per la parte di fornitura resa e usufruita con esito favorevole.
- In deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civ., nessuna somma ad alcun titolo potrà essere riconosciuta alla società a titolo di mancato guadagno, oltre al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

ARTICOLO 8

(Risoluzione)

- 8.1 Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale, la “Fondazione” è in facoltà di risolvere il Contratto qualora, ancorché sussistano contestazioni, pretese o richieste in corso di esecuzione, si verifichi anche una soltanto delle situazioni di cui ai seguenti punti:
- cessione del contratto;
 - mancata esecuzione, da parte della “Società”, di tutto o di



parte della prestazione affidata entro il termine o i termini previsti in Contratto;

- utilizzazione di prodotti non rispondenti alle condizioni contrattuali ovvero riscontrati difettosi;
- sospensione o rallentamento nell'esecuzione del Contratto da parte della "Società";
- mancato rispetto dei livelli quantitativi richiesti;
- violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico della "Fondazione";
- mancata osservanza delle istruzioni e direttive rese dalla "Fondazione" ai fini dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni;
- perdita dei requisiti indicati in sede di partecipazione alla gara;
- cumulo da parte della Società di una somma di penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- accertamento del mancato utilizzo da parte della "Società" del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

8.2 La "Fondazione" è, inoltre, in facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto, qualora nei confronti della "Società":

- a) sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione



di cui al D.Lgs n. 159 del 2011 e s.m.i.;

- b) sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti per reati tali da incidere sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per frodi nei riguardi delle stazioni appaltanti, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio.
- c) sia stata accertata la grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- d) sia intervenuta un'informativa prefettizia ai sensi del D.lgs. n. 159/2011, da cui risulti che la "Società" è esposta a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- e) il documento di regolarità contributiva segnali inadempienze contributive per due volte consecutive, su proposta del Responsabile dell'esecuzione del Contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- f) nelle ipotesi di sottoposizione della "Società" alle procedure concorsuali derivanti da insolvenza previste dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni nonché nel caso in cui la società sia sottoposta a liquidazione coatta ovvero volontaria.

8.3 Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la



risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale della “Fondazione”, da eseguirsi con lettera raccomandata a/r., senza bisogno di preavviso o messa in mora.

- 8.4 Nell’ipotesi di risoluzione del Contratto, la “Fondazione” è in facoltà di far eseguire le prestazioni dovute dalla “Società” ad altra impresa, “in danno della Società” inadempiente, al quale è addebitato il maggior costo sostenuto dalla “Fondazione” rispetto a quello previsto per l’esecuzione del Contratto risolto. In ogni caso, l’esecuzione in danno non esonera l’impresa dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione.

ARTICOLO 9

(Osservanza norme antinfortunistiche e previdenziali – obbligo di regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale)

Nell’esecuzione dell’ appalto oggetto del presente contratto, la “Società” si obbliga ad osservare tutte le norme, gli obblighi e le prescrizioni tecniche relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza vigenti nel luogo di esecuzione dei lavori ed alle prescrizioni contenute nel D.L.vo 2008/ 81.

In particolare, costituisce causa di risoluzione contrattuale la condizione di irregolarità contributiva accertata attraverso certificazione D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva).

ARTICOLO 10

(Trattamento dei dati personali)

- 10.1 Resta inteso che con l’accettazione dell’incarico, le parti dichiarano



che il trattamento dei dati personali, dei quali sono reciprocamente in possesso per ragioni legate al presente atto, ha l'esclusiva finalità di provvedere in modo adeguato a tutti gli adempimenti connessi all'espletamento delle attività amministrative e tecniche necessarie alla stipula ed all'esecuzione del presente incarico, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.L.vo 30.6.2003 n. 196.

A tale fine, titolari del trattamento sono la "Fondazione" e la "Società" stesse.

10.2 Le Parti si impegnano a non fare dei dati personali e del relativo trattamento oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori dei casi consentiti dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e delle modalità ivi previste.

10.3 A maggior precisazione di quanto previsto ai precedenti commi, resta inteso che, ai sensi dell'articolo 13 del D.L.vo 196/2003, i dati forniti dalla "Società" sono raccolti presso la "Fondazione" per le finalità di gestione del presente atto e per consentire l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell'esistenza di cause ostative.

10.4 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, la "Società" è titolare dei diritti di cui all'articolo 7 del D.L. vo 196/2003, tra i quali figura il diritto all'accesso ai dati che la riguardano ed il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

ARTICOLO 11

(Foro competente)

11.1 Per le controversie che dovessero insorgere in relazione all'efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà



competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

11.2 Resta espressamente inteso che l'insorgere di eventuali controversie di cui al precedente comma 11.1 non determina la sospensione e/o l'interruzione delle prestazioni.

ARTICOLO 12

(Spese)

Sono a carico completo ed esclusivo della "Società" tutte le spese relative e conseguenti al conferimento del presente incarico, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione dell'incarico stesso, nessuna eccettuata od esclusa.

ARTICOLO 13

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, valgono, in quanto applicabili, le norme legislative e regolamentari previsti in materia, con particolare riferimento al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

ARTICOLO 14

(Imposta valore aggiunto)

La fornitura di cui al presente contratto risulta imponibile ai fini dell'I.V.A., ai sensi del D.P.R. 633/72, pertanto le fatture emesse dovranno contenere l'imposta di cui trattasi.

ARTICOLO 15

(Imposta di bollo)

Il presente contratto rientra nel campo di applicazione dell'I.V.A. e pertanto non è soggetto all'imposta di bollo, salvo il caso d'uso – D.P.R. 26/10/1972 n.642 - artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di registrazione il relativo tributo e



tutte le spese saranno a carico della parte che con la propria condotta avrà determinato la registrazione.

ARTICOLO 16

(Cauzione)

16.1 In conformità a quanto disposto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, la "Società" ha prestato, a mezzo di _____, rilasciata da _____, cauzione definitiva pari al ____ dell'importo contrattuale di cui al precedente art. 4.1, al netto dell'IVA (e ridotta del 50% ex art. 75, comma 7, D.Lgs 163/2006) per il Lotto n. ____.

16.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo valgono le disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e al D.P.R. 207/2010. Le eventuali disposizioni della cauzione prestata che siano contrarie o in deroga a quanto previsto nel presente articolo e nelle relative norme di legge e regolamentari sono da considerarsi nulle.

ARTICOLO 17

(Garanzia)

17.1 Per tutte le apparecchiature della fornitura di cui al presente contratto, la "Società" si impegna a prestare, dalla data della relativa consegna, garanzia per la durata di ____ con intervento on-site del produttore, ove previsto nel modello lista delle forniture in relazione al lotto n. ____ e allegato al presente contratto. La certificazione di garanzia viene allegata al presente contratto e ne costituisce parte integrante (**Allegato n. 3**).

ARTICOLO 18

(Disposizioni Finali)



La “Società” accetta le condizioni particolari descritte nel presente atto e dichiara di conoscere e di accettare le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblici appalti e di sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 494/96, nonché ogni altra disposizione normativa e regolamentare applicabile, nonché di ben conoscere ed accettare tutti i documenti e atti che regolano l’esecuzione della fornitura.

ARTICOLO 19

(Allegati)

Vengono allegati alla presente contratto:

- 1) Disciplinare di Gara;
- 2) Offerta della Società, Modello lista delle forniture LOTTO ____;
- 3) Garanzia dei prodotti oggetto della fornitura;
- 4) Cauzione definitiva;
- 5) Codice Etico della Fondazione ENPAM approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.25 del 08 Marzo 2013.

che la “Società” dichiara di ben conoscere e di accettare e che formano parte integrante, sostanziale ed inscindibile del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto

“ La Società”

Fondazione E.N.P.A.M.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile il legale rappresentante della “Società” dichiara espressamente di approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati:



art. 2 (Termine di esecuzione); art. 3 (cessione del Contratto - Subappalto); art. 4 (Termini di pagamento); art. 5 (Tracciabilità); art. 6 (Penali); art. 7 (Recesso); art. 8 (Risoluzione); art. 9 (Osservanza norme antinfortunistiche e previdenziali – obbligo di regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale); art. 11 Foro competente); art. 12 (Spese); art. 19 (Allegati).

Letto, confermato e sottoscritto

“ La Società”

